

SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

COSA: finalità e caratteristiche

- Il nuovo Regolamento:
 - individua i criteri da soddisfare affinché i materiali di scavo derivanti dalla realizzazione di un'opera siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
 - consente di utilizzare i materiali derivati dallo scavo non solo all'interno del cantiere ma anche in altri siti, purché siano rispettate delle condizioni qualitative dei materiali e sia definita la sua utilizzazione integrale;
 - migliora l'uso delle risorse naturali e previene la produzione di rifiuti.

CHI: soggetti e settori interessati

- Tutte le imprese che riducono i tempi per le realizzazioni e i costi di esecuzione.
- In particolare, chi realizza interventi di trasformazione edilizio-urbanistica del territorio e opere infrastrutturali che beneficino della semplificazione.
- I soggetti interessati sono sostanzialmente: il proponente/progettista (che assume la responsabilità di poter usare il materiale di scavo come sottoprodotto), le imprese esecutrici (che attuano quanto è stato progettato e approvato, assumendosi l'onere dell'avvenuto utilizzo), le autorità di controllo (che possono intervenire nelle verifiche delle prestazioni rese a completamento dei lavori).

COME: condizioni di accesso

- Lo strumento chiave è il "Piano di utilizzo" redatto dal proponente/progettista che:
 - consente di indicare le modalità, le quantità e i tempi per l'uso dei materiali di scavo che derivano dalla realizzazione di opere o attività di manutenzione da parte dell'esecutore o di terzi, purché esplicitamente indicato;
 - agevola la riutilizzazione delle terre e rocce da scavo in altri processi produttivi, con la contestuale riduzione degli aggravi amministrativi ed economici per le imprese;
 - promuove lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività delle imprese attraverso la riduzione dei carichi amministrativi per il riutilizzo dei materiali da scavo.

QUANDO: modalità e tempi

- Il passaggio principale è l'approvazione del Piano di utilizzo che è propedeutico all'inizio dei lavori e deve essere presentato dal proponente all'autorità che rilascia l'autorizzazione del progetto dell'opera. Può essere presentato anche in sede di procedure di Via (Valutazione d'impatto ambientale).
- Trascorso un tempo prestabilito dalla presentazione (90 giorni), il proponente può iniziare le attività di scavo, ferme restando tutte le altre approvazioni di pertinenza..

INFO: norme di riferimento e documentazione

- Le norme di riferimento sono:
 - Art. 49 del D. l. 24 gennaio 2012, n. 1, che disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
 - D. m. 10 agosto 2012 n. 161, "Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione articolo 49 del DI 1/2012 ("DI Liberalizzazioni")".